



UNIVERSITÀ TELEMATICA
GIUSTINO FORTUNATO

STATUTO



*L'istruzione e la formazione sono le armi
più potenti per cambiare il mondo"*

(N. Mandela)

Sommario

CAPO I	Disposizioni generali	
Art. 1 –	Istituzione e natura giuridica	Pag. 1
Art. 2 –	Patrimonio e mezzi finanziari	Pag. 1
Art. 3 –	Sede	Pag. 1
Art. 4 –	Principi generali	Pag. 1
Art. 5 –	Fonti normative	Pag. 2
Art. 6 –	Insegnamento-apprendimento e ricerca nell'e-learning	Pag. 2
Art. 7 –	Diritto allo studio	Pag. 3
Art. 8 –	Internazionalizzazione e mobilità	Pag. 3
CAPO II	Organi dell'università	
Art. 9 –	Organi dell'Università	Pag. 3
Art. 10 –	Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione	Pag. 4
Art. 11 –	Competenze del Consiglio di Amministrazione	Pag. 5
Art. 12 –	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Pag. 7
Art. 13 –	Rettore	Pag. 8
Art. 14 –	Composizione del Senato Accademico	Pag. 8
Art. 15 –	Competenze del Senato Accademico	Pag. 9
CAPO III	Struttura e organizzazione dell'università	
Art. 16 –	Facoltà	Pag. 10
Art. 17 –	Preside	Pag. 10
Art. 18 –	Consiglio di Facoltà	Pag. 11
Art. 19 –	Dipartimenti	Pag. 12
Art. 20 –	Direttore di Dipartimento	Pag. 12
Art. 21 –	Consiglio di Dipartimento	Pag. 12
Art. 22 –	Consiglio di Corso di Studi	Pag. 13
Art. 23 –	Strutture amministrative e Direttore Amministrativo	Pag. 13
CAPO IV	Organi consultivi, di verifica e controllo	
Art. 24 –	Nucleo di Valutazione	Pag. 14
Art. 25 –	Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. 15
Art. 26 –	Collegio di disciplina	Pag. 15
Art. 27 –	Gradazione delle sanzioni	Pag. 16
Art. 28 –	Commissione di Valutazione	Pag. 16
Art. 29 –	Commissione Paritetica	Pag. 16
Art. 30 –	Presidio di Qualità	Pag. 16
Art. 31 –	Gruppo di gestione della qualità dei CdS	Pag. 17
CAPO V	Personale docente e non docente	
Art. 32 –	Personale docente	Pag. 17
Art. 33 –	Tutor, collaboratori linguistici ed informatici	Pag. 18
Art. 34 –	Personale tecnico-amministrativo	Pag. 18
CAPO VI	Studenti	
Art. 35 –	Studenti	Pag. 18
Art. 36 –	Tasse e contributi	Pag. 19
CAPO VII	Disposizioni finali e transitorie	
Art. 37 –	Modifica statuto e regolamenti	Pag. 19
Art. 38 –	Disposizioni transitorie	Pag. 19
Art. 39 –	Disposizioni finali	Pag. 19

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Istituzione e natura giuridica

1. È istituita l'Università Telematica "Giustino Fortunato", di seguito denominata Università o Ateneo, ai sensi del Decreto Ministeriale 13 aprile 2006.

2. L'Università è promossa e sostenuta dalla società E.F.I.R.O. s.r.l. (nel seguito denominata E.F.I.R.O.), che ne controlla il perseguimento dei fini istituzionali e provvede al monitoraggio dei relativi flussi finanziari.

3. L'Università è dotata di personalità giuridica privata e, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, ha autonomia didattica, scientifica e gestionale. Essa si dà ordinamenti autonomi con proprio Statuto e propri Regolamenti.

4. La vigilanza sull'Università è esercitata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (nel seguito denominato M.I.U.R.).

5. L'Università è abilitata al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 – Patrimonio e mezzi finanziari

1. Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Università sono destinati rette, tasse, soprattasse, contributi e diritti versati dagli studenti, nonché tutti i beni, i contributi e i fondi che sono ad essa devoluti, a qualunque titolo, dal M.I.U.R., da E.F.I.R.O. e da enti pubblici e privati.

Art. 3 – Sede

1. L'Università ha sede legale ed operativa in Benevento.

2. L'Università, nell'ambito e per gli scopi istituzionali definiti nel presente Statuto, può costituire, sia in Italia che all'estero, altre sedi secondarie operative e poli decentrati.

Art. 4 – Principi generali

1. L'Università esplica le funzioni primarie della ricerca e della didattica, garantendo la libertà di ricerca e di insegnamento nei limiti previsti dalla normativa.

2. L'Università si ispira alla promozione umana nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, indirizzando la propria attività alla costituzione di una cittadinanza democratica nel rispetto delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel nome dei valori largamente condivisi, con particolare attenzione a quelli base della Costituzione Italiana e alla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. L'Università assicura pari opportunità tra uomo e donna.

3. L'Università organizza ed eroga la formazione superiore, master universitari e corsi di formazione e alta formazione, ai sensi dell'art. 6 della l. 341/90.

L'Università organizza ed eroga, altresì, corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale per i quali non è previsto il possesso di specifici titoli di studio. Essa può conferire a soggetti terzi, in tutto o in parte, la gestione delle attività strumentali e complementari all'erogazione di master, di corsi di formazione e di alta formazione e master e corsi del mondo scuola.

4. L'Università promuove, nei limiti delle norme vigenti, l'internazionalizzazione del sistema universitario, facilitando la mobilità dei docenti e degli studenti e il riconoscimento dei

curricula didattici e dei titoli accademici, idonei ad essere veicolati nella società globale.
5.L'Università sostiene la costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione superiore che, nel solco della tradizione scientifica e culturale dell'Europa, possa competere nel mondo in nome della qualità e del merito.

6.L'Università promuove la sperimentazione delle più innovative modalità didattiche e di ricerca e di interazione con gli studenti e garantisce, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, un'adeguata attività di tutoraggio, volta a rendere efficaci l'apprendimento e l'approfondimento attraverso la modalità telematica in modo prevalente.

7.L'Università ispira la propria attività ai valori fondamentali richiamati nel Codice etico.

8.La mancata osservanza dei principi contenuti nel codice etico espone il trasgressore alla comminazione di eventuali sanzioni.

9.Nei casi ritenuti meno gravi, se non ricorrono gli estremi dell'illecito disciplinare, il trasgressore viene richiamato in via riservata all'osservanza delle disposizioni violate; nei casi più gravi il richiamo dà luogo a sanzioni più severe in modo che se ne tenga conto nell'ambito dell'esercizio delle attività istituzionali. In particolare, il soggetto trasgressore è escluso dalle nomine, dagli incarichi e da qualunque elezione o designazione presso organismi interni all'Ateneo o presso istituzioni esterne per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Art. 5 – Fonti normative

1.L'Università assume come fonti normative di riferimento:

-i principi costituzionali

-le disposizioni normative e regolamentari sulla formazione universitaria per l'ordinamento degli studi

-il decreto ministeriale 17 aprile 2003 in attuazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

-il presente Statuto e i Regolamenti in esso richiamati

-i regolamenti e le disposizioni deliberative emanate successivamente

-il Codice Civile

Art. 6 – Insegnamento-apprendimento e ricerca nell'e-learning

1.L'Università sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso attività di insegnamento-apprendimento e di ricerca, che si avvalgono dei vantaggi offerti dalle nuove tecnologie dell'informazione e concorre in tal modo alla crescita culturale delle persone, favorendone la partecipazione consapevole alla costruzione del sapere nella nuova società delle conoscenze.

2.L'Università amplia l'offerta formativa superiore attraverso le modalità di erogazione dei saperi e di potenziamento della ricerca propri dell'e-learning, che apre nuovi scenari di confronto a docenti, tutor e studenti, superando barriere geografiche, sociali e culturali.

3.Rivolge una particolare attenzione a tutti coloro che sono interessati a investire nella propria formazione ma che per ragioni personali, economiche, sociali non possono partecipare all'attività didattica attraverso la propria presenza fisica in una sede universitaria.

4.L'Università può adottare iniziative volte alla formazione continua e permanente, anche

attraverso Scuole di Specializzazione, Corsi di formazione e di Perfezionamento, Master di I e II livello ed attività propedeutiche all'insegnamento ed all'esercizio delle professioni. Essa può attivare iniziative editoriali, anche di tipo multimediale.

5.L'Università promuove e favorisce la ricerca in ogni sua forma, fornendo il proprio apporto soprattutto a sostegno dello sviluppo delle tecnologie applicate ai processi d'insegnamento ed apprendimento in presenza e a distanza. L'Università può collaborare con altre Università italiane e straniere nonché con Organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di progetti di ricerca.

Art. 7 – Diritto allo studio

1.L'Università, in attuazione dei precetti costituzionali, delle vigenti norme di legge in materia e nell'ambito delle proprie competenze, promuove il diritto allo studio e organizza i propri servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo.

2.L'Università promuove, soprattutto attraverso l'utilizzo di strategie didattiche basate sulla tecnologia, il successo formativo con percorsi personalizzati, tendenti all'orientamento e alla valorizzazione delle potenzialità e delle competenze.

3.L'Università adotta le misure necessarie a rendere effettivo il diritto degli studenti disabili a partecipare alle attività culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo, attraverso la predisposizione di specifiche tecnologie, secondo quanto raccomandato dall'attuale normativa in materia di accessibilità, con particolare riferimento alla legge del 9 gennaio 2004, n. 4.

Art. 8 – Internazionalizzazione e mobilità

1.L'internazionalizzazione costituisce un obiettivo strategico che l'Università intende perseguire riconoscendo la propria appartenenza allo spazio Europeo dell'istruzione superiore e della ricerca.

2.L'Ateneo favorisce la dimensione internazionale della ricerca e della formazione anche attraverso la mobilità di tutte le sue componenti, professori e ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti per lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative.

CAPO II – ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 9 – Organi dell'Università

1.Sono Organi di governo:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- c) il Rettore
- d) il Senato Accademico
- e) il Direttore Amministrativo

2.Sono Organi accademici:

- a) i Consigli di Facoltà
- b) i Presidi
- c) i Consigli di Corsi di Studi

- d) il Coordinatore del consiglio del Corso di studi
 - e) i Dipartimenti
 - f) il Consiglio di Dipartimento
 - g) il Direttore di Dipartimento
3. Sono Organi di vigilanza e controllo:
- a) Il Nucleo di Valutazione
 - b) Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - c) il Collegio di disciplina
 - d) la Commissione di valutazione dei docenti e dei ricercatori alla stregua dell'art. 6 della legge 240/2010
4. Sono Organi del Sistema di Qualità:
- a) il Presidio di Qualità
 - b) la Commissione Paritetica
 - c) il Gruppo di gestione della qualità
5. Le assemblee collegiali degli organi dell'Università possono avvenire anche per via telematica, ovvero attraverso sistemi di tele/videoconferenza, mediante i quali sia possibile garantire l'identificazione dei partecipanti all'Assemblea.

Art. 10 – Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
- a) il rappresentante legale di E.F.I.R.O.
 - b) il Rettore
 - c) n. 9 consiglieri designati da E.F.I.R.O.
2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, su proposta di E.F.I.R.O., il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università fra i membri nominati da E.F.I.R.O.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Rettore, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato.
5. Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, con funzione di segretario e con voto consultivo, il Direttore Amministrativo, che per la verbalizzazione delle sedute, può farsi coadiuvare da un funzionario amministrativo, appositamente da egli designato.
6. Possono, inoltre, essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a due, di organismi pubblici e/o privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.
7. L'eventuale mancata designazione di una o più rappresentanti di E.F.I.R.O. e/o di altri rappresentanti, non inficia la validità di costituzione del Consiglio; essi pertanto vanno espunti dal calcolo del quorum sia strutturale e sia funzionale.
8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando il numero dei componenti raggiunga la maggioranza semplice.
9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente; quelle relative alle modifiche di Statuto e all'approvazione dei

principali Regolamenti, di cui al successivo art.11, c.3, lettere v), x), z), gg) sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti.

10. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri in carica.

11. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno ed essere inviata ai componenti del Consiglio, di norma, almeno 5 giorni prima dell'adunanza con qualsiasi mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail; in casi di urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno e per i casi di estrema urgenza la convocazione può avvenire "ad horas".

12. Ad ogni scadenza del mandato, E.F.I.R.O., di norma almeno un mese prima, attiva le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata nomina il consiglio uscente resta validamente in carica fino al suo rinnovo ed agisce con tutti i poteri previsti dal presente Statuto.

13. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora il Presidente ne ravvisi la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza, o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

14. Le riunioni del Consiglio di amministrazione e le relative deliberazioni devono essere trascritte su apposito libro numerato progressivamente in ogni pagina, preventivamente bollata in ogni foglio e vidimata dall'ufficio del registro o da un notaio ai sensi dell'art. 2215 cc. Il libro suddetto può essere formato e tenuto anche con strumenti informatici.

Art. 11 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione per il governo dell'Università. Il Consiglio di Amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del Senato Accademico e dei Consigli di Facoltà per le valutazioni di ordine scientifico e didattico.

3. Il Consiglio di Amministrazione:

- a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali e ne delibera i relativi programmi
- b) approva, sentito E.F.I.R.O., il piano strategico e il piano programmatico
- c) nomina, su proposta dell'E.F.I.R.O., il Rettore scelto tra le personalità del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro
- d) può nominare tra i professori, su conforme parere del Rettore, un Prorettore che esercita le funzioni del Rettore in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica
- e) nomina, su conforme decisione di E.F.I.R.O., il Direttore Amministrativo scelto tra dirigenti

pubblici e privati, ovvero tra manager o esperti del settore italiani e stranieri

f) nomina il Presidente ed i membri del Nucleo di Valutazione Interno e del Collegio dei Revisori dei Conti ed approva il regolamento di funzionamento

g) nomina due soggetti da aggregare al Nucleo di Valutazione per la valutazione di docenti e ricercatori ai sensi dell'art. 6 della legge 240/2010

h) nomina i membri del Presidio di Qualità e della Commissione Paritetica (i rappresentanti degli studenti vengono nominati sulla base di apposito regolamento)

i) approva, su conforme parere di E.F.I.R.O. il bilancio previsionale e il conto consuntivo

j) approva, sulla base di apposito e specifico budget stabilito da E.F.I.R.O., i ruoli organici del personale docente e ricercatore e decide in ordine alla loro assunzione, ivi comprese quelle dei docenti a contratto, applicando la normativa generale universitaria stabilita dalla legge 240/2010

k) stabilisce il fondo di incentivazioni per docenti e ricercatori strutturati

l) approva, sulla base di apposito e specifico budget stabilito da E.F.I.R.O., i ruoli organici del personale tecnico – amministrativo (ivi compresi i dirigenti) sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche e amministrative, definendone l'organigramma che individua i vari uffici, i ruoli e le competenze del personale e adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti

m) assume i provvedimenti relativi all'assunzione del personale e al trattamento giuridico ed economico, nel rispetto dei limiti di bilancio

n) delibera, sentito il Senato Accademico, l'istituzione e l'attivazione di nuovi Corsi di studio, nonché la loro modifica o disattivazione e ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente

o) definisce la Carta dei servizi e il Contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al Rettore

p) destina, su conforme decisione di E.F.I.R.O., i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalità proprie dell'Università, anche tenendo conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche

q) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio

r) delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento di lauree honoris causa, nonché nei limiti delle somme apposite di bilancio, il conferimento di premi e borse di studio

s) delibera, sentito il Senato Accademico, la stipula di convenzioni con altre Università o Centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici o privati

t) decide sulle questioni patrimoniali dell'Università e delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio

u) delibera sulla costituzione in giudizio dell'Università nel caso di liti attive o passive

v) delibera lo Statuto e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente e sulla scorta di parere positivo di E.F.I.R.O. ed approva i Regolamenti in esso richiamati

w) approva il Regolamento per i docenti

x) delibera i Regolamenti dell'Università ai sensi degli artt. 6 e 7 della Legge 168/89, fatta eccezione per il Regolamento didattico di Ateneo, nonché per i Regolamenti delle Facoltà deliberati dai rispettivi Consigli di Facoltà

- y) può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi
- z) delibera, su proposta del Senato Accademico, il Regolamento didattico di Ateneo e quello per le attività di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti
- aa) determina, sentito E.F.I.R.O. e su proposta del Direttore Amministrativo, tutti i compensi per il personale docente, tecnico amministrativo e qualsiasi organo dell'Università o soggetto quando la misura non sia regolata da disposizioni normative inderogabili
- bb) delibera, sentito il Senato Accademico, la costituzione dei Dipartimenti e/o Centri Dipartimentali
- cc) nomina i Presidi di Facoltà e i Direttori di dipartimento e dei Centri Interdipartimentali che durano in carica un triennio
- dd) definisce, su conforme decisione di E.F.I.R.O., le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti dei professori di ruolo e dei ricercatori, dei docenti a contratto, ivi compresi i tutor ed esperti linguistici
- ee) delibera in merito alla nomina dei tutor, collaboratori ed esperti linguistici e alla stipula dei relativi contratti
- ff) definisce annualmente l'entità del fondo da destinare alla ricerca, ai convegni e alle pubblicazioni da erogare in base ad apposite discipline
- gg) delibera il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità secondo le normative vigenti. In particolare, delibera il Regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, quello relativo ai compiti ed al funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale tecnico amministrativo
- hh) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi
- ii) delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente
- jj) delibera l'attivazione o disattivazione di singoli corsi di studio su proposta del Senato Accademico
- kk) delibera, su proposta del Senato Accademico, l'istituzione di nuove Facoltà, nuovi Corsi di Studi e nuovi Dipartimenti
- ll) delibera, sentito il Senato Accademico, il Codice Etico e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente

Art. 12 – Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

- a) ha la rappresentanza legale dell'Università, anche ai fini del D. Lgs 81/2008
- b) convoca e presiede il Consiglio stesso
- c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Senato Accademico
- d) esercita tutte le altre competenze attribuitegli dal presente Statuto, nonché i poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica
- f) adotta, in caso di necessità e/o di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica

Art. 13 – Rettore

1. Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di E.F.I.R.O.; dura in carica 3 anni e può essere confermato.

Il Rettore:

- a) rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici
 - b) sovrintende all'attività didattica e scientifica, riferendone periodicamente al Consiglio di Amministrazione
 - c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del Consiglio di Amministrazione
 - d) convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione
 - e) formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso su tali temi
 - f) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche
 - g) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalità telematica, curando l'interazione fra docenti, tutor e studenti
 - h) vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta
 - i) esercita, d'intesa con il Presidente, l'attività disciplinare sul corpo docente e ricercatore, ed autonomamente sugli studenti, nei limiti della normativa vigente
 - j) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico salvo ratifica, dello stesso organo
 - k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto
2. Il Rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze.
3. Il Rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

Art. 14 – Composizione del Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è composto:

- a. dal Rettore che lo presiede
- b. dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
- c. dai Presidi di Facoltà
- d. dai Direttori dei Dipartimenti
- e. da un docente di prima fascia
- f. da un docente di seconda fascia
- g. da un ricercatore
- h. da un'unità del personale Tecnico – amministrativo
- i. da un rappresentante degli studenti eletto ai sensi del regolamento
- j. dal Direttore Amministrativo, con voto consultivo, il quale esercita le funzioni di Segretario verbalizzante; per la verbalizzazione, può farsi coadiuvare da un funzionario amministrativo

appositamente da egli designato.

2.I componenti di cui ai punti a, b e j sono membri di diritto.

3.I componenti dal punto c al punto h sono designati da E.F.I.R.O.

4.la mancata designazione di uno o più dei componenti di cui al comma 1, non influisce sul quorum strutturale e funzionale dell'organo.

Art. 15 – Competenze del Senato Accademico

1.Il Senato Accademico esercita le competenze relative all'ordinamento, alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca che non siano riservate ad altri organi previsti dal presente Statuto.

2.In particolare il Senato Accademico esercita le seguenti attribuzioni:

a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi di sviluppo dell'Università

b) formula proposte in merito agli indirizzi dell'attività didattica e di ricerca

c) delibera il Regolamento didattico di Ateneo e le relative modifiche, su proposta dei Consigli di Facoltà e sentito il Consiglio di Amministrazione

d) formula pareri e proposte in ordine all'adozione ed alla modifica dello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze

e) propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche delle Facoltà e dei Dipartimenti, l'assegnazione dei posti di ruolo di professori e ricercatori ai settori scientifico-disciplinari, nel rispetto dei piani di sviluppo dell'Università

f) propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche delle Facoltà, l'attivazione di incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato a docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere, e/o a studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera, estranei al corpo accademico dell'Università;

g) propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze didattiche delle Facoltà, l'attivazione di contratti aventi per oggetto lo svolgimento di attività di tutoraggio agli studenti a soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line

h) esprime parere sull'istituzione di Master di I e II livello, Corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento proposti dai Consigli di Facoltà

i) propone al Consiglio di Amministrazione il Regolamento delle attività di informazione e orientamento destinate agli studenti

j) propone al Consiglio di Amministrazione la ripartizione dei fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche

k) propone al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di nuove Facoltà, di nuovi Corsi di studio e di nuovi curricula, nei limiti del bilancio e nel rispetto della normativa vigente

l) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme dell'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto

m) definisce i contenuti dei Corsi di Studio deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti anche in relazione alle Classi di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270

n) valida e certifica il contenuto dei Corsi di studio di cui alla lettera precedente, ed il relativo materiale didattico videoregistrato ed i servizi offerti

- o) approva il Manifesto generale degli studi
 - p) con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, adotta la Carta dei servizi, che deve anche indicare la metodologia didattica adottata ed i livelli di servizio offerti, oltreché le indicazioni di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003
 - q) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla istituzione delle Facoltà e dei Dipartimenti nonché in merito al loro regolamento interno
 - r) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla modifica e disattivazione delle Facoltà, dei Corsi di studio, o di Corsi post-universitari, nonché dei relativi ordinamenti didattici
 - s) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione a proposito della predisposizione e realizzazione di ogni altra attività formativa offerta e dei relativi contenuti
 - t) esprime pareri e formula proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio e alla valutazione della carriera pregressa degli studenti
 - u) propone al Consiglio di Amministrazione i progetti di ricerca e ne organizza la realizzazione
 - v) programma le attività didattiche dei Corsi di studio e delle altre attività formative
 - w) approva il Regolamento didattico di Ateneo sentito il Consiglio di Amministrazione
 - x) approva il Regolamento generale di Ateneo sentito il Consiglio di Amministrazione
 - y) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione sulle modifiche di Statuto e sull'adozione e modifiche del Codice Etico
3. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, di norma, ogni tre mesi o su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi componenti.

CAPO III STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 16 – Facoltà

1. La Facoltà organizza e coordina le attività didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di Facoltà è così composto:
 - il Preside
 - i professori di ruolo di prima e di seconda fascia
 - i professori straordinari ex art. 1, c.12 legge 240/2010
 - i ricercatori universitari in ragione di uno ogni quattro ricercatori della Facoltà, con un minimo di uno
 - i professori a contratto in ragione di uno ogni quattro
3. Funge da segretario un Professore di ruolo o un ricercatore strutturato.

Art. 17 – Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e ne coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà.
2. In caso di attivazione di una sola Facoltà le funzioni di Preside della Facoltà sono svolte dal Rettore.
3. In particolare il Preside:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno
 - b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento per quanto attiene alle attività didattiche
 - c) verifica la qualità del materiale didattico posto in piattaforma, ne richiede il periodico aggiornamento e cura l'ordinato svolgimento delle attività didattiche della Facoltà, avvalendosi della collaborazione dei docenti responsabili dei Corsi di studio e coordinando le attività dei Corsi di laurea e di laurea magistrale
 - d) è membro di diritto del Senato Accademico
 - e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento
4. Il Preside di Facoltà è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i professori di ruolo dell'Università, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 18 – Consiglio di Facoltà

1. Al Consiglio di Facoltà spettano le attribuzioni ad esso demandate dal vigente Ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente Statuto conferisce ad altri organi.

2. In particolare il Consiglio di Facoltà

- a) delibera, nell'osservanza della Legge e del presente Statuto, il Regolamento della Facoltà, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione
- b) delibera su tutte le questioni inerenti ai Corsi di studio della Facoltà
- c) programma e organizza l'attività didattica in modo vincolante per i docenti e per i tutor, nel rispetto della libertà di insegnamento; verifica la qualità del materiale didattico posto in piattaforma, ne richiede il periodico aggiornamento; coordina lo svolgimento delle attività didattiche in conformità con le disposizioni ministeriali
- d) formula proposte al Senato Accademico in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati, sentiti i dipartimenti in merito alle esigenze della ricerca scientifica, e dei rispettivi tutor
- e) individua e aggiorna periodicamente fattori di qualità del servizio relativi all'attività didattica, cui uniformare il contenuto e le prescrizioni contenute nella Carta dei servizi
- f) adotta criteri e linee guida per le valutazioni delle carriere pregresse degli studenti in ingresso e ne valuta l'attribuzione dei corrispondenti CFU, stabilendo gli eventuali debiti formativi alla stregua delle istruttorie predisposte dagli uffici universitari. In merito può delegare una o più commissioni costituite dai docenti
- g) provvede alla nomina dei cultori della materia
- h) adotta criteri generali per la costituzione delle commissioni di esame
- i) propone l'istituzione di Master di I e II livello di Corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento
- l) delibera il calendario delle attività didattiche
- m) formula proposte per il conferimento delle lauree "honoris causa" e del titolo di Professore Emerito ai sensi dell'art. 111 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933 n.1592

Art. 19 – Dipartimenti

1. All'organizzazione delle attività di didattica e di ricerca sono preposti i dipartimenti.

2. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto o per metodo.

3. Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca

b) organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura

c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito

d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti

4. Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore

b) il Consiglio di Dipartimento

5. Il Dipartimento potrà essere costituito allorché sia stato raggiunto un numero di docenti non inferiore a trentacinque tra professori di prima e seconda fascia, di ruolo, e ricercatori confermati e ricercatori a tempo determinato.

6. Il Dipartimento, con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico successivo alla costituzione, assumerà le competenze della Facoltà; contestualmente vengono disattivate le Facoltà e i rispettivi organi indicati agli artt. 16, 17 e 18.

Art. 20 – Direttore di Dipartimento

1. La nomina del Direttore di Dipartimento spetta al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato.

3. Il Direttore:

a) presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere

b) propone gli orientamenti generali di ricerca e di didattica

c) sovrintende al funzionamento del dipartimento

d) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attività di ricerca svolte dal dipartimento

e) è membro di diritto del Senato Accademico

f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'ateneo

Art. 21 – Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo presiede, dai docenti afferenti e da rappresentanti degli studenti e di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti.

2. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. In particolare:

a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attività di ricerca

b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio di

Amministrazione

- c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca
- d) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca, ove istituiti
- e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali, secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione
- f) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento
- g) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto alla didattica
- h) adotta a maggioranza un proprio Regolamento e lo invia, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione

Art. 22 – Consiglio di Corso di Studi

1. Il Consiglio del Corso di Studi, per quanto di sua competenza:

- a) coordina l'attività didattica
- b) esamina ed approva i piani di studio presentati dagli studenti
- c) sperimenta nuove modalità didattiche
- d) formula proposte e pareri al Consiglio di Facoltà
- e) svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal Consiglio di Facoltà

2. Fanno parte del Consiglio:

- a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, delle discipline impartite nell'ambito del Corso
- b) i ricercatori confermati e i ricercatori a tempo determinato ai quali è conferito un corso di insegnamento
- c) i coordinatori dei Tutor
- d) un rappresentante degli studenti

3. Le modalità di elezione delle rappresentanze ed il numero dei rappresentanti di cui alla lettera d) del comma precedente sono stabilite da regolamento.

Art. 23 – Strutture amministrative e Direttore Amministrativo

1. L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di Amministrazione.

2. Alla direzione della struttura amministrativa è preposto il Direttore Amministrativo.

3. Il Direttore Amministrativo è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi fornitigli dal Consiglio di Amministrazione:

4. Il Direttore Amministrativo in particolare:

- a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui è preposto anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale

- b) affida gli obiettivi ai responsabili di ciascuna delle aree amministrative
- c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione
- d) emette, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, congiuntamente al Presidente gli ordinativi di spesa entro i termini ed i limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione
- e) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili delle macroaree e delle aree nonché dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia
- f) predispone, d'intesa con il Presidente, il bilancio di Ateneo di previsione annuale e il bilancio di Ateneo di esercizio
- g) predispone, se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, d'intesa con il Presidente e il Rettore, il bilancio sociale
- h) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro
- i) partecipa alle riunioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto
- l) coordina le strutture decentrate
- m) esercita tutte le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti

5. L'incarico di Direttore Amministrativo è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di collaborazione continuativa di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il contratto definisce i diritti ed i doveri del Direttore amministrativo ed il relativo trattamento economico che è determinato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di conferimento dell'incarico ad un dipendente dell'Università o di altro Ateneo, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

CAPO IV – ORGANI CONSULTIVI DI VERIFICA E CONTROLLO

Art. 24 – Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno agli studenti meritevoli, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il Nucleo di Valutazione ha altresì competenza ad esprimersi, in base alle direttive ANVUR, in materia del sistema AQ di Ateneo.

3. Il Nucleo di Valutazione, affiancato da due componenti docenti, anche esterni all'Università, appositamente nominati dal Consiglio di Amministrazione, costituirà la "Commissione di Valutazione delle attività di professori e ricercatori strutturati ex art. 6, c.14 della legge 240/2010"; la valutazione andrà effettuata ai sensi e per gli effetti del "Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei professori e dei ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato incardinati presso l'Università".

4. Il Nucleo di Valutazione, la cui composizione è determinata dal Consiglio di Amministrazione, è costituita da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri particolarmente esperti, di cui almeno tre esterni all'Università. La nomina del Presidente

e dei componenti spetta allo stesso Consiglio di Amministrazione. L'Università provvede al personale e ai servizi di supporto alle attività del Nucleo.

5.L'Università assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

6.I componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 25 – Collegio dei Revisori dei Conti

1.La revisione della gestione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Università è affidata ad un Collegio di Revisori dei Conti.

2.Tale Collegio è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente, nominati tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili.

3.Il Consiglio di Amministrazione, su proposta di E.F.I.R.O., nomina i suddetti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 26 – Collegio di disciplina

1.Al Collegio di disciplina sono attribuite competenze istruttorie in materia di procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, dei ricercatori universitari e degli studenti. Esso opera nel rispetto del contraddittorio.

2.Il Collegio è composto da tre componenti, dei quali un professore ordinario e/o straordinario, un professore associato e un ricercatore a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno.

3.I componenti del Collegio sono nominati con decreto dal Presidente e del Rettore, su proposta del Consiglio di amministrazione, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. La Presidenza, di norma, è affidata ad un professore ordinario.

4.Il Collegio delibera a maggioranza dei voti dei componenti.

5.L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore, che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

6.Il Collegio di disciplina, udito il Rettore, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al Collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

7.Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il Rettore, su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento e ciò conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.

8.Il procedimento si estingue nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla data di avvio dello stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate

alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

Art. 27 – Gradazione delle sanzioni

Ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

- la censura
- la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno
- la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni

Art. 28 – Commissione di Valutazione ex lege 240/2010

I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti è di competenza della Commissione costituita ai sensi e per gli effetti del precedente art. 24 c.3.

Art. 29 – Commissione Paritetica

Composizione:

1.La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Presidente di Corso di Studio) e da un componente Studente (rappresentante degli studenti in seno al singolo Corso di Studio) per ciascun Corso di Studio.

2.La Commissione è composta da un Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione tra i Professori di I o di II fascia afferenti ad uno dei Corsi di Studio della Facoltà.

3.Nel caso in cui un docente afferisca a più Corsi di Studio, questi può essere designato quale possibile componente solo da un Corso di Studio.

La Commissione provvede a:

a) verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico

b) esprimere i pareri previsti dalla normativa vigente

4.La Commissione viene istituita anche a tutela dei diritti degli studenti, pertanto provvede eventualmente a segnalare ai responsabili dei Corsi di Studio, al Rettore e al Presidio di Qualità, l'avvenuto accertamento di anomalie.

5.Il funzionamento è disciplinato con apposito regolamento.

Art. 30 – Presidio di Qualità

1.Il Presidio della Qualità organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo relativamente ai servizi erogati, alla didattica e alla ricerca. Svolge funzioni di consulenza per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca e supporta i Corsi di Studio, i loro Referenti e i Direttori di Dipartimento per le attività comuni di monitoraggio della qualità della formazione e della ricerca e per le attività di implementazione degli

interventi per il miglioramento della qualità della formazione e della ricerca.

2. Il Presidio, in relazione alla numerosità e alla complessità delle attività didattiche e di ricerca, può essere costituito da un numero di membri che varia da 5 a 7. In ogni caso devono farne parte almeno due docenti, anche a contratto, e/o ricercatori. La nomina dei componenti del Presidio è effettuata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 – Gruppo di gestione della qualità dei CdS

1. All'interno di ciascun corso di studi viene costituito il gruppo di Gestione della qualità che provvede all'assicurazione della qualità nel CdS nonché al riesame dei vari interventi messi in essere dai corsi di studio sulla base delle indicazioni del presidio di qualità e della commissione paritetica al fine di verificare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi perseguiti o individuare le eventuali motivazioni di un mancato o parziale raggiungimento.

2. Il Gruppo di riesame verifica e valuta gli interventi mirati al miglioramento della gestione del Corso di studi; verifica e individua gli obiettivi dell'impianto generale del corso di studi con cadenza annuale e pluriennale.

CAPO V – PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

Art. 32 – Personale docente

1. L'Università recluta il personale docente e ricercatore strutturato applicando la normativa generale universitaria stabilita dalla legge 240/2010 e successive modificazioni.

2. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori e dei ricercatori strutturati sono osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle università statali.

3. Contratti per attività didattica possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico. Tali incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato e di durata variabile, rinnovabili, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università. Da tali contratti devono risultare:

- a) l'espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente
- b) l'autonomia didattica del docente
- c) la predeterminazione consensuale dell'orario e degli impegni di lavoro
- d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attività didattica, compresi gli esami
- e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita
- f) la facoltà dei docenti di svolgere altre attività a favore di terzi, previa autorizzazione se richiesta

4. I professori e i ricercatori di ruolo sono assunti mediante contratto di diritto privato. La nomina dei professori a contratto spetta al Consiglio di Amministrazione e viene effettuata con contratto di collaborazione.

5. Ai professori e ai ricercatori universitari strutturati spetta un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Università statali provvisti della medesima anzianità di servizio. Ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza i professori di ruolo e i ricercatori sono iscritti, come previsto dalla legge 243/1991, alla gestione di riferimento dei corrispondenti professori e ricercatori delle Università statali.

6. Ai fini del trattamento di quiescenza ai professori di ruolo e ai ricercatori si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con DPR 29.12.1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Ai fini del trattamento di previdenza ai professori e ai ricercatori di cui al precedente comma 5 si applica lo stesso trattamento di previdenza e assistenza previsto per i dipendenti delle Università statali.

Art. 33 – Tutor, collaboratori linguistici ed informatici

1. L'interazione continua fra studenti e Università è garantita dai tutor, soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e negli aspetti tecnico-comunicativi della didattica on line.

2. Il contratto dei tutor è disciplinato da apposito regolamento proprio per il personale di collaborazione alla docenza universitaria. La nomina dei tutor spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e le Facoltà interessate.

3. Alle esigenze di apprendimento delle lingue straniere e dell'informatica di base, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, provvede, anche mediante accordi con organizzazioni private altamente qualificate che mettano a disposizione dell'Università esperti di lingua madre, in possesso di requisiti adeguati alle funzioni da svolgere e di idonee qualificazione e competenza.

Art. 34 – Personale tecnico-amministrativo

1. L'Università, per l'espletamento dei servizi, si avvale di personale tecnico-amministrativo. L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici è disposta dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo.

2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato dai contratti di lavoro aziendale di diritto privato.

CAPO VI – STUDENTI

Art. 35 – Studenti

1. Sono studenti dell'Università coloro che risultano regolarmente iscritti alle attività formative della stessa.

2. Agli studenti viene garantito il diritto di accedere ai servizi e alle strutture universitarie per svolgere le attività connesse con la loro formazione, purché siano in regola con il pagamento delle tasse.

3. Gli studenti partecipano alla gestione dell'Università attraverso le proprie rappresentanze negli organi collegiali.

Art. 36 – Tasse e contributi

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le tasse ed i contributi a carico degli studenti.

2. Gli studenti possono essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 – Modifica statuto e regolamenti

1. La modifica e/o integrazione del presente Statuto viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, su parere conforme di E.F.I.R.O.

Art. 38 – Disposizioni transitorie

1. Fino al momento della costituzione dei dipartimenti, la programmazione e il coordinamento dell'attività scientifica spetta alle Facoltà istituite.

2. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro pubblicazione all'albo dell'Ateneo, a meno che non sia diversamente disposto nei provvedimenti di approvazione.

Art. 39 – Disposizioni finali

1. Qualora l'Università dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni suo cespite ed eventuale sua attività patrimoniale in corso, sono devolute alla E.F.I.R.O.

2. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 20 Febbraio 2017, emanato con DP n. 3 del 20 Febbraio 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 2017.

www.unifortunato.eu
segreteria@unifortunato.eu



800 71 95 95

